

STATUTO

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza S.O.S. Lurago d'Erba organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "S.O.S. Lurago d'Erba ODV") con sede nel comune di Lurago d'Erba (CO), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto che contiene le regole di funzionamento dell'ente ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e delle norme ivi richiamate.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce a due colori, bianco e rosso. –

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha fini di lucro ed opera per il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione conforma il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona, la loro tutela, lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa, alla gestione di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative

Mani by
Villa Lurago
Silvia Arionova
Roberta Cappe



[Handwritten signature]

dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)

Art. 4 – Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17);

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17);

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni (lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17).

2. La associazione attua le proprie finalità istituzionali sopra elencate tramite:

a) Interventi e prestazioni sanitarie;

b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

h) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

j) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

l) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda all'organo amministrativo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

L'organo di amministrazione esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci (persone fisiche). Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in

Muriel
Villa Guè
Storici Attorno
Roberto Cappel



[Signature]

modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai sedici ai diciotto anni possono essere ammessi quali soci ordinari o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi associativi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'Organo di Amministrazione, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata ed al quale è stato intimato il pagamento e non ne abbia ottemperato nel termine di 30 (trenta) giorni.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento

del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere

preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Il socio non ha alcun diritto al riparto del patrimonio sociale, sia durante la vita della Associazione sia in caso di suo scioglimento.

----- Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione -----

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate della associazione risultino essere inferiori a 220.000,00 euro (o alla diversa soglia normativa definita per gli enti del terzo settore) è facoltà della Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui la Pubblica Assistenza aderisce.

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Almeno dieci giorni prima di quello in cui ha luogo l'assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di bilancio i documenti devono essere depositati presso la sede sociale e devono essere consultabili dai soci.

Art. 12 - Esercizio ed entrate

1. L'esercizio ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di

Maria
Ulla Guido
Silvia Attoluna
Roberta Cappe



[Handwritten signature]

specifiche attività e progetti;

e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

f) da rendite patrimoniali e finanziarie;

g) da attività di raccolta fondi;

h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;

j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone:

a) del fondo di dotazione di euro 26.000,00 (ventiseimila) che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica;

b) da un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni, ivi comprese le entrate di cui all'articolo 12.

Il patrimonio della Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo di amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo;

e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di

Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. ---

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea è convocata mediante avviso di convocazione scritto, inviato tramite lettera raccomandata o con altro mezzo, purché si abbia prova del ricevimento da parte dei destinatari, e mediante affissione nella sede dell'Associazione. ---

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno venti giorni prima della data della riunione e affisso nello stesso termine nella sede dell'Associazione. ---

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. ---

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza su richiesta dell'Organo di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Maggioranze

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.



Mane
Ulla Guido
Silviana
Roberta Cipra

[Signature]

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del consiglio di amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente dell'assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

In apertura dei propri lavori, l'assemblea nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto (fermo restando quanto indicato al quarto comma dell'articolo 19 per il caso di deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali occorre comunque il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Art. 22 – Intervento rappresentanza

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Lo stesso Socio può essere portatore di massimo due deleghe.

Il presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio dell'organo di amministrazione;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) determina preventivamente il numero dei componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione;

- g) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j) delibera sulla esclusione degli associati;
- k) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dall'organo di amministrazione;
- l) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

Art. 24 - Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione o consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

L'organo di amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente o più vicepresidenti che sostituiscono il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

L'organo di amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente con comunicazione scritta spedita per lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere spedita almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni dell'organo di amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Mario
Ulla Guido
Silvia Aricenna
Rosetta Cappa



[Handwritten signature]

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni dell'organo di amministrazione purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. L'organo di amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni dell'organo di amministrazione medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l'organo di amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

L'organo di amministrazione:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- j) individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

L'organo di amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia a singoli componenti l'organo di amministrazione stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Gli organi delegati riferiscono all'organo di amministrazione sul loro operato almeno ogni due mesi.

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora l'organo di amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, procederà ad elezioni suppletive.

L'organo di amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei

componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.
La decadenza dell'organo di amministrazione comporta anche quella del presidente e del collegio dei revisori dei conti.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 – Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'organo di amministrazione di Amministrazione; –
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano di età anagrafica.

Art. 29 – Organo di controllo e revisione legale

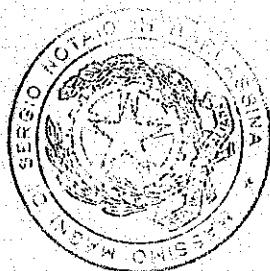
L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui



Maria

Ulla Guido
Storici Straniera
Roberto, Cuppe

[Signature]

l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 30 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Titolo V – Norme finali

Art. 31 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 32 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni dell'organo di amministrazione;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Le assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 33– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di scioglimento, per qualunque causa, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dall'art. 45, c. 1, D.Lgs. 117/2017, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Guido

Anna
Guido
Sironi
Roberto

